

Deliberazione del Consiglio comunale

 Originale Copia

N. 28 del Reg. Data 30/12/2022	OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, co. 11, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., anno 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **trenta** (30) del mese di **dicembre** alle ore 13,45, nella sala consiliare del Comune suddetto a seguito di formale convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
DI PIERDOMENICO	GABRIELE LUCIANO	X	
MARTELLI	FERNANDO	X	
DI SINNO	ANTONIO FAUSTO	X	
TONTODONATI	SILVIA	X	
SIMONE	PATRIZIA	X	
DI MARCO	SERGIO	X	
PERFETTO	FABRIZIO		X
CAMPANELLA	FABIO	X	
CANZURLO	FABRIZIO		X
SCIPIONE	EMANUELE		X
SCIPIONE	LUCA		X

Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri: Scipione Emanuele e Scipione Luca.	Presenti n. 7
In carica n. 11		Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Di Marco Sergio nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale;
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000)
- il Segretario comunale: Dott. Gianpaolo De Frenzi;

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- [X] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)
- [X] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Il Presidente del consiglio comunale, Sergio Di Marco, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Illustra il Vicesindaco.

Non risultano interventi. Si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124 di delega al Governo in materia di riordino delle società a partecipazione pubblica;
- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" e la deliberazione della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016";

Richiamato l'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), il quale recita:

"1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- *partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- *partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con relazione tecnica prot. 1650 del 06.07.2015;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato, in ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2021;

Considerato che l'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-*quinquies* TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-*bis*, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Considerato che:

- nell'allegato integrante "Allegato 1 - Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione tecnica" sono riportate singole schede per le società partecipate dall'Ente redatte sulla base dei modelli sopra citati – predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2017 - e con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, con l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune;

- dall'analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le condizioni normative che impongano l'alienazione delle quote possedute dal Comune, talché dall'analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;

- il presente provvedimento è stato sottoposto al Revisore dei Conti, il cui parere favorevole è acquisito agli atti di questo Ente;

Ritenuto di approvare l'"Allegato 1 - Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione tecnica", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alle schede tecniche allegate, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione favorevole ed unanime, per proclamazione del Presidente del Consiglio comunale,

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato 1, relazione tecnica, nonché nelle schede unite, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;
5. di dare mandato al Settore competente di comunicare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al Ministero del Tesoro, attraverso il relativo P'applicativo residente sul sito web del medesimo ministero, ed alla Corte dei Conti sul relativo gestionale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, attesa l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, con votazione favorevole ed unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Assemblea conclusa alle ore 14,00



COMUNE DI ABBATEGGIO

Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2022

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, co. 11, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., anno 2022

1) PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO

2) NON RICORRE PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

IL PRESIDENTE
F.to sig. Sergio DI MARCO

N. 7 del Registro delle pubblicazioni

Data 19.01.2023

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

■ in applicazione dell'art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, li 19.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto l'art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione;

il 30.12.2022, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, li 19.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Per copia conforme all'originale.
Li, 19.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gianpaolo DE FRENZI